



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza nr. 79 R.O. del 14 settembre 2016

c_c136-073003-Polizia Locale-**0023694**-U-2016-14/09/2016-12.19

Oggetto: limitazione al transito dei mezzi pesanti sulla S.C. n. 74 e n. 94 – imposizione del limite di velocità a 30 km/h – imposizione del divieto di sorpasso

IL CAPO AREA VIII

Premesso

- Che è stato effettuato sopralluogo in data 12 settembre 2016 sulle strade comunali n. 74 e n. 94 recentemente sottoposte a deviazione di traffico frontista a seguito della totale interdizione del traffico sulla s.p.13;
- Che all'esito del sopralluogo è stata riscontrata la ridotta ampiezza delle carreggiate, la presenza di curve e variazioni piano-altimetriche tanto che l'incrocio dei veicoli in transito sulla stessa risulta malagevole e non è possibile consentire il transito dei mezzi pesanti.

Considerato che vi è la necessità non secondaria di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei frontisti autorizzati al transito nonché migliori standards di circolazione veicolare al momento compromessi dal persistente e continuo traffico di mezzi pesanti.

Che per le caratteristiche della strada in questione e per le variazioni piano-altimetriche delle stesse, si impone l'adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione anche limitando la velocità dei veicoli in transito

Ritenuto necessario regolamentare la circolazione veicolare nelle suddette strade comunali, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità, limitando il transito dei mezzi pesanti e imponendo il limite di 30 km/h.

Visto l'articolo 5 e l'articolo 6 comma 4 del codice della strada, il quale testualmente recita: *L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: ...omissis... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade... omissis..;*

Visti altresì gli articoli 47, 54 e 62 del Decreto Legislativo 30.04.1992 nr. 285 e s.m. ed i.

Visto il D.P.R. 16.12.1992 nr. 495

Visto il D. Lgs. 267/2000

Atteso che la Provincia di Taranto nella propria ordinanza n. 3/2015 di interdizione al traffico veicolare della S.P. 13 interessata da lavori di ristrutturazione, ha individuato come unico percorso alternativo le strade statali e, nello specifico, la S.S. 7, S.S. 106 dir e la S.S. 106

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare il presente atto.

Ritenuta la propria competenza in materia in forza di Decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area VIII del Comune di Castellaneta e per i motivi di cui sopra,

ORDINA

Sulle strade comunali n. 74 e n. 94:

1. È istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore ad esclusione di quelli al servizio dei frontisti residenti nelle contrade a ridosso delle predette strade comunali;
2. I veicoli a motore dei frontisti autorizzati al transito sulle comunali n. 74 e n. 94 sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:

- a. Macchine agricole autorizzate a circolare su strada ad esclusione dei mezzi cingolati
 - b. Ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose compreso gli autocarri di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton sulle strade comunali n. 74 e n. 94.
3. È istituito il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 ton. a chiunque essi appartengano.
4. è istituito il limite di velocità di 30 km/h.
5. è istituito il divieto di sorpasso
6. È consentita deroga al transito dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore anche a quella prevista al punto 3., per le operazioni di carico e scarico, debitamente documentate, da e per le aziende agricole dislocate lungo le strade comunali n 74 e 94.
7. E' altresì consentita deroga al transito di mezzi carrellati su gomma che trasportano mezzi cingolati delle aziende agricole insistenti sulle s.c. n. 74 e n. 94;
8. È consentita deroga alle seguenti categorie di veicoli:
- a. Autoveicoli ed Autocarri adibiti al servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Castellaneta;
 - b. Scuolabus adibiti al trasporto studenti residenti nel Comune di Castellaneta;
 - c. Autobus delle linee pubbliche sulla tratta Castellaneta – Castellaneta Marina;
 - d. Mezzi al servizio delle forze di Polizia, di soccorso pubblico, autoveicoli adibiti al trasporto di disabili.

MANDA

Alle forze di polizia presenti sul territorio per l'osservanza.

Alla ditta Icoser s.r.l. per l'apposizione della segnaletica necessaria

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a: Comando Compagnia Carabinieri Castellaneta, Comando Tenenza Guardia di Finanza di Castellaneta, Comando Stazione Forestale Castellaneta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

E' altresì ammesso ricorso nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune al T.A.R. Puglia sez. II di Lecce o, in alternativa nel termine di giorni 120, al Presidente della Repubblica

Dalla residenza municipale 14.09.2016

Il Capo Area VIII
Comandante il Corpo di Polizia Locale
Cap. Dott. Paolo Larizza

